

Precari senza lavoro, più facile l'indennità di disoccupazione

AZIENDA SCUOLA
Di Carlo Forte

Avviso ai naviganti

Da quest'anno non serve avere la dichiarazione dei servizi rilasciata dai singoli istituti

I precari potranno presentare le domande per l'indennità di disoccupazione senza dovere attendere la certificazione dei servizi da parte delle scuole. E' quanto si evince da una circolare emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, la n.115 del 31 dicembre scorso, disponibile sul sito www.inps.it (si veda IO del 2 gennaio scorso). L'ente previdenziale ha chiarito che il datore di lavoro (e cioè l'amministrazione scolastica) non dovrà più compilare la cosiddetta dichiarazione per la concessione dell'indennità di disoccupazione. Dichiarazione che veniva resa tramite un modulo noto agli addetti ai lavori come modello DS22. Tale modello, infatti, è stato eliminato e «non dovrà, pertanto, essere più utilizzato con effetto immediato», prevede l'istituto presieduto da Antonio Mastrapasqua. L'Inps ha provveduto a semplificare anche il modello DS21, che è lo schema prestampato che viene compilato dal lavoratore per chiedere l'indennità. Le prossime istanze, dunque, dovranno recare solo i dati anagrafici, le indicazioni per il pagamento, l'indicazione dell'eventuale richiesta dell'assegno al nucleo familiare (Anf) e la possibilità della sottoscrizione della delega sindacale o del mandato di patrocinio. Il nuovo DS21 recherà anche la dicitura per l'autocertificazione della dichiarazione di disponibilità al lavoro resa al centro per l'impiego. I moduli per le istanze saranno disponibili a breve nella sezione del sito dell'Inps predisposta a questo scopo (<http://www.inps.it/Modulistica/homepage.asp>). Al momento le novità riguardano solo la disoccupazione con i requisiti ordinari. E cioè l'indennità che spetta ai lavoratori licenziati assicurati all'Inps da almeno due anni e in possesso di almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. Tale indennità non va confusa con quella relativa alla cosiddetta disoccupazione con i requisiti ridotti. Beneficio che spetta ai lavoratori che non hanno 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che nell'anno precedente hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.). E che oltre questo requisito risultino assicurati da un minimo di due anni con almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda. Quest'ultima domanda, peraltro, che va presentata entro il 31 marzo prossimo e prevede anch'essa l'allegazione del modello DS22 (che viene compilato dalla scuola, salvo autocertificazione dell'interessato). E fino a questo momento l'Inps non ha ancora dato disposizioni in proposito. E' ragionevole ritenere, però, che in vista della scadenza del termine l'ente previdenziale provvederà a diramare analoghe disposizioni anche per questo tipo di procedura.